



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Paolini, 45 - 65124 PESCARA
Cod.Fiscale-Partita IVA n.01397530682
www.ausl.pe.it
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

CAPITOLATO GENERALE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA,
PER LA DURATA DI UN ANNO, DI N°1 UNITA' MOBILE
PER EROGAZIONE DI ESAMI PET/CT
PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA

Delibera di indizione n.219 del 02.03.2018

Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Cianci

CIG (AUTORITA' DI VIGILANZA) 7415312D08

CPV: 33000000 - 0

PUBBLICAZIONE G.U.R.I.: N.32 DEL 16.03.2018

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 27.04.2018 ore 13.00

SCADENZA RICHIESTA CHIARIMENTI: 17.04.2018

SCADENZA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI: 20.04.2018

CAPITOLATO-PARTE GENERALE

ART.1: GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo del prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l'Istituto Tesoriere della ASL di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

2. La garanzia deve espressamente prevedere:

A. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

B. La rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;

C. L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Eventuali riduzioni della garanzia

L'importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del D. Lgs n.50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità; ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = Cb * (1 - R1) * (1 - R2) * (1 - R3)$$

Dove

C = garanzia

Cb = garanzia base

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;

- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

R3 = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;

- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n.231/2001;

- certificazione social accountability 8000;

- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- certificazione OHSAS 18001;

- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;

- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;

- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre:

- copia informatica del/della certificazione ISO 9000 / registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/ certificazione ambientale 14001 / inventario di gas ad effetto serra / impronta climatica (carbon footprint) di prodotto / rating di legalità / modello organizzativo / certificazione social accountability 8000 / sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001 / certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI

CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura; oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta, rilasciata dall'Ente Competente, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria dell'ASL di Pescara, nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della procedura di gara.

Nel caso in cui la cauzione venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- a) Essere prestata solo da:
 - Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs.1/9/1993 n.385;
 - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
 - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.1/9/1993n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) Citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- c) In caso di raggruppamento di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.

3. La garanzia fideiussoria deve intendersi vincolata fino alla data di scadenza della garanzia di quanto fornito e sarà svincolata senza alcun onere a carico dell'Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta.

La fidejussione o la polizza, intestata all'Azienda USL di Pescara dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

5. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

6. E' in facoltà dell'Azienda USL di incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART.2: RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici, sanitari e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Azienda, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento della fornitura.

Conseguentemente, per i dati trattati, l'aggiudicatario è nominato responsabile ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'aggiudicatario, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del citato D.Lgs.n.196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Azienda.

ART.3: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l'art.105 del Codice degli appalti.
3. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

ART.4: CESSIONE DEL CREDITO

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. La ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l'art.106 del Codice degli Appalti.

ART.5: PREZZI E LOROREVISIONE

Per la riscossione di quanto ad essa spettante, la Ditta emetterà fattura della fornitura effettuata, precisando che nessun compenso sarà corrisposto per somme il cui recupero non risulti da atto certo, sottoscritto dal Direttore della UOC Bilancio.

Saranno ammesse al pagamento, pertanto, solo le fatture recanti il visto del Direttore dell'esecuzione(D.E.C.) o suo delegato, quale attestazione di accertamento di quanto effettuato dalla Ditta fornitrice.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa verifica della regolarità fiscale e contributiva.

I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (D.Lgs. 192/2012).

ART.6: INADEMPIENZE,CONTESTAZIONI E PENALITA

1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del DEC del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni solari, per la presentazione di controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata mediante proprie determinazioni e previa adeguata istruttoria.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

A. Tra lo 0,3 permille e l'1 permille dell'ammontare netto e comunque complessivamente non superiore al 10%, in misura correlata, a discrezione del RUP, all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura e dalla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo di risoluzione di inadempimento oltre il 5°giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art.1456delCodiceCivile).

Per inadempimento si intende un qualsiasi fatto, atto o comportamento, difforme rispetto a quanto prescritto dal capitolato di gara.

Le penalità saranno applicate in caso di:

- a. Inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b. Sospensione e/o chiusura dell'attività senza autorizzazione o su disposizione delle Autorità sanitarie competenti;
- c. Mancato rispetto dei termini temporali della fornitura;
- d. Mancata osservanza di norme legislative applicabili alla fornitura oggetto di gara. Per eventuali eventi non esplicitamente previsti ai punti precedenti si procederà in via analogica.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva che dovrà essere ricostituita entro 5 giorni solari nel suo originario ammontare.

2. Tutte le eccezioni che a sua volta l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo,devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto e debitamente documentate.

3. Quest'ultima comunicazione deve essere notificata entro 5 (cinque) giorni solari dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Azienda Sanitaria che l'aggiudicatario intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla notifica.

4. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- * Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- * Oneri di natura organizzativa;
- * Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- * Minori introiti.

6. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

7. La ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato e la presentazione dell'offerta.

8. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art.1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art.1456delCodiceCivile).

9. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza,l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.

ART. 7 . INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art.1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.

2. La risoluzione del contratto avverrà:

- A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C.(risoluzione del contratto per inadempimento);
- B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art.1456 del Codice Civile;
- C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art.1457 del Codice Civile;
- D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
- E. Ai sensi dell'art. 1564del Codice Civile (risoluzione del contratto);

- F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
- H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- I. Qualora la fornitura abbia vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinata.
- J. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere l'adempimento, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- K. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
- L. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
- M. Esito negativo della verifica di conformità in corso di fornitura;
- N. Subappalto non autorizzato;
- O. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- P. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- Q. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- R. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- S. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
- T. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- U. Forza maggiore,

3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.

4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:

A. Si riserva di aggiudicare la fornitura, mediante interpello dei partecipanti alla originaria procedura di gara, alle condizioni previste dal fornitore primo aggiudicatario (art.110 D.Lgs.50/2016);

B. Provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

5. La ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt.1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

A. Giusta causa,

B. Mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- Qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o di concordato con i creditori,

ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;

- Qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio.

6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A e B. La ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art.1671c.c.,a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria,ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art.8: RISCHI DA INTERFERENZA ED ONERI DELLA SICUREZZA

- 1) Non sono stati rilevati rischi da interferenza
- 2) Gli oneri della sicurezza, propri della ditta non andranno a modificare il prezzo della fornitura a carico dell'aggiudicatario, in quanto trattasi di oneri a carico della ditta già considerati nella formulazione dell'offerta.

ART.9: FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.

2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte della ASL, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.

3. Previa autorizzazione della ASL, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.

4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.

ART. 10 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
4. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

ART.11: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
 - Il Capitolato generale ed il Capitolato speciale con relativi allegati;
 - L'offerta, tecnica ed economica, della Ditta

ART.12: SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo scrittura privata con firma elettronica.

ART.13: APPLICAZIONE D.LGS.196/2003

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all'acquisto;
7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art.13 della Legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.
8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e

riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.

9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

ART.14: NORME GENERALI E DI RINVIO

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competenti Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente documento, che le richiama espressamente.

Per accettazione la Ditta Concorrente

Firma
